Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 8 novembre 1933 - Anno XII** **Numero 258**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 30 ottobre 1933-XII, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Ago Pietro, generale comandante designato d'Armata;
Amantea Luigi, generale comandante designato d'Armata;
Asinari di San Marzano Enrico, generale di Corpo di armata;
Cicconetti Luigi, generale di Corpo d'armata;
Di Benedetto Vincenzo, generale di Corpo d'armata;
Gazzera Pietro, generale comandante designato d'Armata;
Giuria Ettore, generale di Corpo d'armata;
Graziosi Eugenio, generale di Corpo d'armata;
Perris Carlo, generale comandante designato d'Armata;
Spiller Gaetano, generale di Corpo d'armata;
Zoppi nob. Ottavio, generale di Corpo d'armata.

(6146)

Sua Maestà il Re, con decreto 3 novembre 1933-XII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Etna Donato, generale di Corpo d'armata;
Ghersi Giovan Battista, generale di Corpo d'armata;
Scipioni Scipione, generale di Corpo d'armata;
Conz Angelo Ugo, ammiraglio di Squadra designato d'Armata;
Ducci Gino, ammiraglio di Squadra designato d'Armata;
Burzagli Ernesto, ammiraglio di Squadra;
Foschini Antonio, ammiraglio di Squadra;
Piccio Pier Ruggero, generale di Squadra aerea.

(6147)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1398.

Provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alle convenzioni stipulate a Vienna fra l'Italia e l'Austria, per il riparto degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per gli assicurati, pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di assicurazione sociale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono assegnati definitivamente all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, le attività e gli oneri spettanti all'Italia per effetto delle seguenti convenzioni rese esecutive con R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988:

a) Convenzione stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925, per gli Istituti ausiliari di assicurazione per le pensioni agli impiegati privati;

b) Convenzione stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925, relativa al comune di Vienna, all'Istituto comunale di assicurazione, ed alla Cassa pensioni per gli impiegati del commercio e dell'industria a Vienna;

c) Convenzione stipulata a Vienna il 18 giugno 1924, riguardante l'Istituto di assicurazione per le pensioni della Società delle ferrovie locali e a scartamento ridotto.

Queste convenzioni considerano la situazione degli iscritti agli Istituti di previdenza sociale dell'ex Monarchia austro-ungarica ripartiti fra gli Stati successori al 31 dicembre 1918, fatta eccezione della convenzione di cui alla lettera *c*), che considera la data del 31 dicembre 1919.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà al pagamento delle pensioni di invalidità o vecchiaia, delle rendite vedovili e degli assegni temporanei di educazione costituiti alle date di cui all'ultimo comma dell'art. 1, nonchè al pagamento delle pensioni, rendite e assegni liquidabili a tali date e posteriormente per diritti acquisiti alle stesse date in conformità alla legge ex austriaca del 16 dicembre 1906 (B.L.I. n. 1 ex 1907) e successive modificazioni emanate sino al 3 novembre 1918.

Il pagamento e la liquidazione devono essere chiesti dagli iscritti o dai loro aventi diritto nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto e deve riguardare esclusivamente pensioni, rendite e assegni posti a carico dell'Italia dalle convenzioni di cui al precedente articolo.

Trascorso il detto termine di un anno gli interessati decadono da ogni diritto.

Art. 3.

Le persone che erano assicurate alle date di cui all'ultimo comma dell'art. 1 od i loro aventi diritto, presso gli Istituti considerati nell'articolo stesso, sempre quando non abbiano già liquidato comunque un assegno, avranno la facoltà, nel termine perentorio di un anno, di cui al precedente articolo 2, di chiedere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale:

a) il rimborso dei contributi o della parte di contributi versati, nella misura e nei modi stabiliti dal paragrafo 25 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1914 (B.L.I. n. 138);

b) oppure che l'ammontare dei contributi rimborsabili sia considerato come versamento unico, alla data di entrata in vigore di questo decreto, alla assicurazione facoltativa nel

ruolo dei contributi riservati o in quello della mutualità a indicazione dell'assicurato, presso lo stesso Istituto nazionale fascista.

La domanda di rimborso, oppure quella di trasferimento all'assicurazione facoltativa, avrà valore risolutivo del rapporto assicurativo precedente.

Art. 4.

Gli iscritti all'Istituto di cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente decreto, nessun diritto potranno esercitare verso l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, in dipendenza dei rapporti con gli Istituti dell'ex Monarchia austro-ungarica, se la liquidazione dei loro assegni sia avvenuta in forza delle norme sull'equo trattamento del personale addetto nel Regno a ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

La quota parte delle attività assegnate all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale per gli iscritti ai quali siano stati liquidati gli assegni secondo le norme dell'equo trattamento, sarà devoluta al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, amministrato dall'Istituto nazionale fascista anzidetto.

Allo stesso Fondo di previdenza sarà devoluta la quota parte delle attività per il personale tuttora in servizio presso ferrovie o tramvie del Regno concesse all'industria privata.

Per coloro che liquidarono già una pensione entro il 31 dicembre 1919 e per i loro aventi diritto, nonchè per gli iscritti che al 1° marzo 1920 non prestavano servizio nelle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e per i loro aventi diritto, valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Se siano dovute somme per arretrati esse saranno, sino a concorrenza, versate alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in rimborso delle anticipazioni fatte a queste ultime due categorie d'iscritti.

Agli effetti di questi rimborsi il credito per anticipazioni sarà valutato allo stesso ragguaglio di cui al successivo art. 6. La somma incapiente verrà abbonata.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono ai cittadini stranieri aventi diritto ad assegni di riposo a carico degli Istituti di previdenza sociale di cui all'art. 1 di questo decreto ed eventualmente a carico dell'Istituto generale di assicurazione pensioni degli impiegati in Trieste, sempre quando tali assegni, in base alle convenzioni internazionali, siano stati posti a carico dell'Italia, e lo Stato, del quale sono sudditi i beneficiari, paghi ai cittadini italiani le pensioni, le rendite e gli assegni posti a carico degli Istituti siti nel suo territorio.

Il termine di un anno stabilito negli articoli 2, 3 e 4 di questo decreto è esteso a 18 mesi per gli aventi diritto residenti all'estero o nelle colonie.

Art. 6.

Per il pagamento delle pensioni, rendite e assegni l'importo valutato in corone secondo le disposizioni delle leggi e ordinanze ex austriache, sarà ragguagliato in valuta italiana in ragione di 60 centesimi di lira per ogni corona.

La stessa norma si applicherà per il rimborso dei contributi o per il trasferimento di essi alle assicurazioni facoltative in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze rimborserà alla fine di ogni esercizio finanziario all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sulle somme da esso erogate in forza degli articoli precedenti per pensioni, rendite e assegni per liquidazioni dei contributi o di parte di questi, la quota non coperta dalle attività trasferite all'Istituto predetto.

Il Ministero delle finanze ha altresì la facoltà di iniziare i suoi rimborsi quando risulteranno esaurite le cennate attività ed il frutto di esse. Le eventuali eccedenze delle attività trasferite di mano in mano che saranno liquide e recuperabili e delle somme pagate sui fondi stanziati in bilancio, saranno dall'Istituto nazionale predetto restituite allo Stato.

Art. 8.

Le rate di pensione a scadere che non siano reclamate entro due anni dalla scadenza e quelle che non siano riscosse entro lo stesso termine dalla emissione dell'ordine di pagamento, si prescrivono e vanno in diminuzione degli oneri derivanti da questo decreto.

Art. 9.

È data facoltà al Ministro per le finanze di introdurre, con suoi decreti, nel bilancio del proprio Ministero, le variazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Le attività nette devolute all'Italia in base alla convenzione stipulata a Vienna il 29 marzo 1924 per l'Istituto generale di assicurazione pensioni agli impiegati, sono assegnate all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale. Queste attività valgono per la liquidazione dell'Istituto pensioni impiegati disposta con R. decreto-legge 16 maggio 1926, numero 908, e per i pagamenti eventuali previsti nell'art. 6 di questo decreto nei riflessi dell'Istituto pensioni medesimo.

Qualora si verifichi una eccedenza di attività sugli oneri, tale eccedenza sarà impiegata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto emanato di concerto col Ministro per le corporazioni, ha la facoltà di autorizzare il riscatto delle pensioni liquidate con una somma una volta tanto a transazione definitiva di ogni diritto proprio e di riversibilità a qualsiasi titolo.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1933, n. 1399.

Norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di integrare le norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, concernenti la gestione economico-finanziaria delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute e l'esercizio della vigilanza e della tutela sulle associazioni stesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Del bilancio di previsione.

Art. 1.

Ciascuna associazione sindacale giuridicamente riconosciuta delibera ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti dal proprio statuto, ed in ogni caso non oltre il 30 settembre, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2.

Il dirigente dell'associazione dà notizia della avvenuta deliberazione del bilancio, con avviso che è pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio dell'economia corporativa della Provincia in cui l'associazione ha sede, se si tratti di associazione nazionale o provinciale; e all'albo dell'Ufficio dell'economia corporativa di ciascuna delle provincie comprese nella circoscrizione dell'associazione, se si tratti di associazione interprovinciale.

Dall'avviso deve risultare che il bilancio, per la durata di otto giorni consecutivi, a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione dell'avviso stesso, rimane depositato nell'ufficio di segreteria dell'associazione, insieme con la relativa deliberazione, e con gli altri documenti che vi si riferiscano, affinchè tutti i soci possano prenderne visione.

Entro otto giorni dall'ultimo del deposito, i soci possono presentare in iscritto, senza spesa, osservazioni o reclami.

Trascorso il termine indicato nel comma precedente — e comunque non più tardi del 30 ottobre — il dirigente dell'associazione trasmette il bilancio all'autorità tutoria competente ad approvarlo, ai sensi dell'art. 8 — secondo e quarto comma — della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del primo comma degli articoli 30 e 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Al bilancio sono uniti: la copia della relativa deliberazione; gli altri atti e documenti che vi si riferiscano, il certificato comprovante la avvenuta pubblicazione dell'avviso e l'avvenuto deposito degli atti, le osservazioni o i reclami prodotti e le deduzioni date in merito dall'associazione, ovvero la dichiarazione attestante che nel termine stabilito non furono prodotte osservazioni o reclami.

Art. 3.

Formano materia del bilancio di previsione le entrate e le spese di competenza dell'esercizio, e cioè le entrate che si prevede potranno essere accertate e le spese che l'associazione è autorizzata ad effettuare nel corso dell'esercizio finanziario.

Nel bilancio di previsione deve essere riportato l'avanzo o il disavanzo degli esercizi precedenti.

Le entrate e le spese sono rispettivamente distinte nelle seguenti categorie:

1ª entrate e spese effettive;

2ª entrate e spese per movimento di capitali;

3ª entrate e spese per partite di giro.

Le entrate effettive sono classificate in due capitoli: ordinarie e straordinarie.

Le spese effettive sono classificate in due capitoli: obbligatorie e facoltative, distinguendo le une e le altre in ordinarie e straordinarie.

In altro apposito capitolo delle spese effettive è iscritta una somma sotto la denominazione di fondo di riserva, per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni passive del bilancio.

I capitoli del bilancio di previsione si dividono in articoli, i quali devono avere un numero d'ordine continuativo per le entrate, e un altro per le spese.

Non si cumulano in uno stesso articolo entrate o spese relative a diversi servizi.

Art. 4.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una tabella da cui risulti l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo di amministrazione non può essere destinato che ad investimenti fruttiferi o a spese di carattere straordinario e transitorio, da indicarsi nella tabella predetta con riferimento ai corrispondenti articoli del bilancio di previsione. Gli investimenti e le spese cui è destinato l'avanzo non possono effettuarsi se non quando sia dimostrata, con la deliberazione sul conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, la effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo venga realizzato.

L'applicazione al bilancio del disavanzo risultante dalla detta tabella è obbligatoria.

Quando i risultati del consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso presentino, in confronto di quelli prospettati dalla tabella sopramenzionata, variazioni tali da alterare il pareggio del bilancio, l'organo sociale competente deve deliberare i mezzi pel relativo assestamento.

La deliberazione di assestamento è sottoposta all'approvazione tutoria di cui all'art. 8, secondo e quarto comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e al primo comma degli articoli 30 e 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 5.

La destinazione delle nuove o maggiori entrate verificatesi nel corso dell'esercizio, l'erogazione di nuove o maggiori spese, gli storni di fondi da un articolo all'altro ed i prelevamenti dal fondo di riserva, sono deliberati dall'organo sociale competente a norma dello statuto e sono sottoposti all'approvazione tutoria di cui all'art. 8, secondo e quarto comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e al primo comma degli articoli 30 e 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 6.

L'associazione di grado superiore cui sia stata deferita — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563 — la tutela sulle associazioni aderenti, approva

i relativi bilanci di previsione non oltre il 15 dicembre, e comunica entro il 31 dicembre al Ministero delle corporazioni i dati riassuntivi delle entrate e delle spese dei bilanci stessi, disposti secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal detto Ministero, accompagnandole con una relazione illustrativa.

Qualora, per ragioni eccezionali, non possa effettuarsi entro il 15 dicembre l'approvazione del bilancio da parte dell'associazione di grado superiore all'uopo delegata, questa può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non eccedente i tre mesi, dandone contemporaneamente notizia al Ministero delle corporazioni. In tal caso, non oltre il termine di quindici giorni dalla data di approvazione del bilancio, dovranno essere comunicati al Ministero delle corporazioni, ai sensi del precedente comma, i dati riassuntivi del bilancio approvato.

La stessa associazione di grado superiore è tenuta inoltre a dare di volta in volta notizia al Ministero delle corporazioni di tutte le successive variazioni apportate ai bilanci di previsione delle associazioni aderenti nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi del precedente art. 5, in quanto esse importino modifica dell'ammontare complessivo delle entrate e delle spese autorizzate.

Il Ministero delle corporazioni può, in qualunque tempo, richiedere particolari notizie e ordinare ispezioni o indagini, riguardanti la gestione economico-finanziaria di una determinata associazione sindacale giuridicamente riconosciuta.

CAPO II.

Della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese.

Art. 7.

La riscossione delle entrate si effettua in base ad ordinativi di incasso, firmati all'atto dell'emissione dal dirigente dell'associazione, e dal ragioniere o contabile dove esista.

Il pagamento delle spese ha luogo esclusivamente in base a mandati sottoscritti dal dirigente dell'associazione, e dal ragioniere o contabile dove esista.

Per gli stipendi degli impiegati, per i fitti, ed in genere per le altre spese analoghe di carattere continuativo, il pagamento deve farsi solo alla scadenza di ciascuna rata, e può aver luogo anche in base a ruoli e prospetti, sottoscritti dal dirigente dell'associazione, e dal ragioniere o contabile dove esista.

Art. 8.

L'emissione di ogni mandato, ruolo o prospetto deve essere preceduta dalla verifica della causa legale e della giustificazione della spesa, nonchè dalla liquidazione del conto.

Dovrà pure preventivamente accertarsi, che non sia violata alcuna disposizione di leggi, di regolamenti o di statuti, e che l'importo della spesa sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione al conto delle competenze o al conto dei residui, alla relativa categoria, al capitolo ed all'articolo che devono essere indicati nel mandato, ruolo o prospetto.

È vietato di emettere e pagare mandati provvisori.

Art. 9.

Tutti i conti relativi ad un determinato esercizio si chiudono con le operazioni compiute al 31 dicembre, sia per l'accertamento delle entrate, sia per l'impegno e l'ordinazione delle spese, sia per l'effettuazione delle riscossioni e l'esecuzione dei pagamenti.

Art. 10.

Chiuso l'esercizio al 31 dicembre, possono pagarsi, anche prima della approvazione del relativo rendiconto, le spese autorizzate col bilancio di previsione e regolarmente impegnate prima della chiusura dell'esercizio. Il pagamento dovrà farsi nei limiti della somma disponibile nel relativo articolo, registrandone l'importo nell'esercizio nuovo, con imputazione al conto speciale dei residui dell'esercizio precedente.

I pagamenti in conto dei residui degli esercizi anteriori devono farsi in base alla tabella di cui al successivo art. 12.

Art. 11.

I mandati emessi durante un esercizio, possono essere pagati anche nell'esercizio successivo, variandosene l'imputazione dal conto della competenza a quello dei residui.

I mandati che non siano pagati nemmeno nell'esercizio successivo a quello in cui vennero emessi, si intendono definitivamente annullati. Il creditore può chiederne però la rinnovazione, salvi gli effetti della prescrizione secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali.

CAPO III.

Dei residui.

Art. 12.

Le entrate accertate ma non riscosse, e le spese impegnate, liquidate, ordinate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

Il conto dei residui deve essere tenuto separato da quello della competenza, ad evitare che un'entrata o una spesa relativa ai residui possa essere imputata nel conto della competenza e viceversa.

Nessuna somma si può iscrivere tra i residui degli esercizi decorsi se non sia stata compresa nella competenza di uno degli esercizi stessi.

I residui sono riportati in apposita tabella descrittiva.

Sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

Art. 13.

Sono considerati residui e, come tali, possono essere riportate nel nuovo esercizio, entro i limiti della somma disponibile nel relativo articolo:

a) le spese permanenti e generali che devono essere annualmente sostenute in virtù di legge;

b) le spese che ebbero principio di esecuzione, ordinate con deliberazione speciale, per l'integrale importo o per quella quota parte che doveva essere erogata nel cessato esercizio;

c) le spese dipendenti da contratti, per la parte scaduta nell'anno e non pagata;

d) le rate di spese fisse per stipendi, assegni, fitti ed altre analoghe, rimaste insolute al 31 dicembre;

e) le spese ordinate con regolari mandati rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Art. 14.

Alla eliminazione totale o parziale dei crediti che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, o assolutamente inesigibili, si provvede con speciale deliberazione motivata, da adottarsi, contemporaneamente a quella concernente il conto consuntivo, dall'organo sociale competente a norma dello statuto.

Art. 15.

Trascorso un quinquennio, i residui passivi pel cui pagamento non sia stata prodotta alcuna domanda in via giudiziale o amministrativa, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono tuttavia essere riproposti in uno speciale articolo dei successivi bilanci di previsione.

Art. 16.

Le differenze che, alla chiusura dell'esercizio si riscontrino tra le somme iscritte in ciascun articolo del bilancio di previsione e l'importo dei mandati estinti e dei residui passivi, costituiscono altrettante economie della gestione di detto esercizio.

CAPO IV.

Del servizio di cassa.

Art. 17.

Ogni associazione sindacale ha un proprio cassiere per la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese.

Il cassiere è tenuto a prestare una cauzione nella misura, nella forma e con le modalità, che saranno determinate con deliberazione dell'organo sociale competente a norma dello statuto.

Nella predetta deliberazione deve essere determinata la somma massima che il cassiere potrà tenere in cassa, e che non dovrà mai eccedere i due terzi dell'ammontare della cauzione, e devono prescriversi le modalità per il deposito delle somme eccedenti tale misura.

La disposizione del precedente comma non è applicabile quando il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di credito, ma in tal caso deve stabilirsi nel relativo contratto il limite della giacenza infruttifera di cassa.

Più associazioni possono affidare il proprio servizio di cassa ad uno stesso istituto di credito, il quale in tal caso deve tenere contabilità separate e conservare distintamente i titoli di credito di ciascuna associazione.

Le deliberazioni relative al servizio di cassa, alla nomina del cassiere, alla costituzione e allo svincolo della cauzione, devono essere sottoposte all'autorità di vigilanza competente, ai sensi dell'art. 8 — secondo e quarto comma — della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del primo comma degli articoli 30 e 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Ministro per le corporazioni potrà, con suo decreto, ove lo ravvisi necessario, nell'interesse delle associazioni sindacali, disporre che il servizio di cassa di tutte le associazioni sia affidato ad un unico istituto di credito, di diritto pubblico.

Art. 18.

Il cassiere, quando non sia un istituto di credito, ha il suo ufficio nella sede dell'associazione, ed ha un'apposita cassaforte, destinata esclusivamente ai fondi dell'associazione.

Dovranno essere tenuti distinti i fondi della contabilità corrente da quelli riservati a speciali destinazioni.

Art. 19.

Il cassiere rilascia, per ogni somma riscossa, quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia, unico per ogni esercizio, e debitamente numerato e vidimato dal dirigente dell'associazione o da un suo delegato.

Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dal cassiere.

Art. 20.

Il dirigente dell'associazione ha l'obbligo di comunicare al cassiere il bilancio di previsione approvato, la tabella descrittiva dei residui e tutte le deliberazioni approvate che importino variazioni del bilancio stesso.

Art. 21.

Il cassiere provvede al pagamento di ogni spesa nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità non pagherà alcuna somma, i cui mandati, ruoli o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di leggi, regolamenti o statuti e non portino una attestazione del dirigente l'associazione, dalla quale risulti che la spesa di cui si dispone il pagamento sia contenuta nei limiti del fondo stanziato in bilancio, alla categoria, al capitolo e all'articolo, cui la spesa stessa viene imputata.

Art. 22.

Il cassiere ha l'obbligo di tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:

1° il registro di cassa;

2° il bollettario delle riscossioni, nonchè le note di maggiori entrate;

3° i mandati di pagamento, divisi per articolo e cronologicamente ordinati;

4° i verbali di verificazione di cassa;

5° tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o disposizioni degli organi competenti.

CAPO V.

Dei sindaci e delle verificazioni di contabilità e di cassa.

Art. 23.

Per ciascun esercizio finanziario è nominato, con le norme stabilite dallo statuto dell'associazione, un collegio di sindaci.

I sindaci verificano, nel corso dell'esercizio finanziario per il quale sono stati nominati, la contabilità e la cassa. Alla fine dell'esercizio esaminano e controllano il conto consuntivo dell'esercizio stesso e lo accompagnano con una loro relazione.

I sindaci devono essere scelti fra coloro che sono estranei alla gestione che sono chiamati a controllare e possono essere riconfermati.

Non possono essere nominati sindaci i congiunti od affini sino al quarto grado civile col cassiere, o col dirigente o con i membri del consiglio direttivo, di cui all'art. 8, 1° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

I sindaci devono intervenire alle sedute dell'assemblea prevista dallo statuto, e possono anche richiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea stessa. Essi possono altresì intervenire alle riunioni del consiglio direttivo di cui al precedente comma.

Art. 24.

I sindaci devono, ad intervalli non superiori ai tre mesi, procedere, in confronto del cassiere, alla verificazione dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni.

Si procede ad una verificazione straordinaria, sia in ogni cambiamento del dirigente dell'associazione, sia quando venga a cessare per qualsiasi ragione la gestione di un cassiere, sia infine tutte le volte che tale verificazione venga disposta

dal dirigente dell'associazione o dai superiori organi sindacali e governativi cui è attribuita la vigilanza e la tutela.

Nelle verificazioni, sia ordinarie che straordinarie, si deve anche accertare la regolare tenuta degli inventari, in conformità delle disposizioni dell'art. 26.

Di ogni verificazione si redige verbale in duplice originale, sottoscritto dagli intervenuti, uno da consegnarsi al cassiere, un altro da conservarsi nell'ufficio dell'associazione. Nel caso di passaggio di cassa ad altro cassiere si redige un terzo originale della verificazione da porsi a corredo del conto, per la separazione della responsabilità del cessante e del subentrante cassiere.

I verbali di verificazione, così ordinaria come straordinaria, devono essere, ove ciò sia disposto dai superiori organi di vigilanza e di tutela, corredati, a cura dell'ufficio contabile dell'associazione, dall'estratto del libro mastro, constatante le riscossioni e i pagamenti eseguiti per ciascun articolo del bilancio, in corrispondenza alla verificazione eseguita.

Art. 25.

Non sono applicabili le precedenti disposizioni relative alle verificazioni di cassa, quando il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di credito; ma in tal caso devono essere determinate nel contratto le norme per il controllo sui versamenti, per accertare a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il regolare pagamento dei mandati.

Capo VI.

Del patrimonio e dei contratti.

Art. 26.

Presso ogni associazione devono conservarsi esatti inventari dei beni patrimoniali, mobili ed immobili, nonchè un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sociale e alla sua amministrazione.

Quando si verifichi qualche variazione nel patrimonio sociale, sono fatte le occorrenti variazioni negli inventari.

Il riepilogo degli inventari è alligato al bilancio di previsione.

Gli inventari devono essere vidimati dal dirigente della associazione, e firmati dal ragioniere o contabile dove esiste. Della loro regolarità e della conservazione di tutti i titoli, atti, carte e scritture, che si riferiscono al patrimonio, sono responsabili il dirigente dell'associazione e il ragioniere o contabile ove esiste.

Gli inventari, debitamente aggiornati, saranno, dal dirigente dell'associazione, presentati, all'inizio di ogni esercizio finanziario, all'organo sociale competente a prenderne visione a norma dello statuto sociale.

L'inventario dei beni immobili da farsi in appositi registri di consistenza, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità ed i dati catastali;

b) i titoli di provenienza;

c) l'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale e media, ed il valore fondiario approssimativo;

d) le servitù e gli oneri, di cui siano gravati gli immobili;

e) l'uso speciale cui gli immobili sono addetti.

I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del codice civile sono considerati beni immobili, sono descritti insieme col fondo al quale si riferiscono.

Gli inventari degli oggetti mobili devono indicare:

1° i locali in cui i mobili si trovano;

2° la denominazione dei mobili secondo la diversa natura e specie;

3° la quantità e il numero secondo le varie specie;

4° il valore determinato in base al prezzo di acquisto ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni che, per l'art. 418 del codice civile, sono considerati come beni mobili, sono descritti a parte.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, devono essere affidati a un consegnatario che ne risponde.

Art. 27.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate, ad interesse, di regola presso istituti di credito di diritto pubblico.

Tuttavia l'autorità tutoria, di cui all'art. 8, secondo e quarto comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e al primo comma degli articoli 30 e 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, può autorizzare il deposito ad interesse di dette somme presso altri istituti di credito di notoria solidità.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti, o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato; è vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri. Le somme stesse possono tuttavia, con l'autorizzazione dell'autorità di cui al 2° comma di questo articolo, essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 28.

I contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere, il cui valore complessivo e giustificato ecceda le L. 30.000, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

L'autorità di vigilanza, di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e al primo comma degli articoli 30 e 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, può, in circostanze speciali ed eccezionali, consentire — su richiesta motivata dell'associazione — che i predetti contratti seguano a licitazione privata, o a trattativa privata, o con altre forme, quando sia manifesto che tali forme siano più vantaggiose per l'associazione.

Capo VII.

Del conto consuntivo.

Art. 29.

I dirigenti delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute devono redigere, alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il 31 marzo, il conto consuntivo, corredato dal conto del cassiere, dai documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e da una relazione sul risultato morale della gestione.

Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione e deve dimostrare:

a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, giusta il consuntivo approvato;

b) le entrate effettive della competenza dell'esercizio, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

c) le spese effettive della competenza dell'esercizio, accertate, ordinate, pagate o rimaste da pagare;

d) l'entrata e la spesa per movimento di capitali e per partite di giro;

e) le somme incassate e pagate per ciascun articolo del bilancio;

f) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, indicando, per ciascuno di essi, l'esercizio cui si riferisce e il nome del creditore o del debitore;

g) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

I residui degli anni precedenti devono essere descritti in ordine cronologico e secondo l'oggetto cui si riferiscono, e riportati tutti in principio delle due parti del conto;

h) le differenze in più o in meno tra le somme previste, o successivamente modificate per effetto di regolari deliberazioni, e le risultanze della gestione.

Al consuntivo è allegato il conto generale del patrimonio, che dimostra la consistenza patrimoniale al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione e la consistenza alla fine dell'esercizio.

Art. 30.

Il cassiere deve rendere il suo conto, alla chiusura dell'esercizio finanziario, e non oltre il 28 febbraio.

Qualora il cassiere non presenti il suo conto entro tale termine, l'autorità di vigilanza, competente ai sensi dell'art. 8 — secondo comma — della legge 3 aprile 1926, n. 563, lo fa compilare d'ufficio a spese del cassiere. In tal caso l'incaricato della compilazione d'ufficio ha facoltà di richiedere, così al cassiere come al dirigente dell'associazione, tutti gli atti e documenti che gli occorrono. Compilato il conto, l'incaricato stesso invita il cassiere ad accettarlo e sottoscriverlo, ricorrendo, in caso di rifiuto, ad atto di ufficiale giudiziario, con cui fissa un termine per l'accettazione e la sottoscrizione. Trascorso il detto termine inutilmente, il conto si considera come riconosciuto e sottoscritto.

Art. 31.

Il conto del cassiere, munito della sua firma, o, nel caso di cui all'articolo precedente, il conto compilato d'ufficio, è, a cura del dirigente l'associazione, rimesso all'esame dei sindaci; e poscia, con la relazione di questi ultimi, con la relazione sul risultato morale della gestione e con tutti gli atti e documenti giustificativi, presentato, per la discussione, all'organo sociale competente a norma dello statuto.

Art. 32.

La deliberazione sul conto consuntivo, da parte dell'organo sociale competente, deve aver luogo non oltre il 30 aprile.

Ove la deliberazione non sia adottata entro tale termine, l'autorità di vigilanza — di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — vi provvede d'ufficio in sostituzione dell'organo sociale competente ed a mezzo di apposito incaricato. Questi accerta anche le ragioni della omissione e ne riferisce alla predetta autorità di vigilanza, per l'applicazione delle eventuali sanzioni a carico del dirigente o dei funzionari, che dell'omissione risultassero responsabili.

Art. 33.

Tanto il dirigente quanto i membri del consiglio direttivo, hanno diritto di assistere alla discussione del conto consuntivo e del resoconto morale che li riguardano, ancorchè scaduti dalla carica. Non possono comunque prendere parte alla votazione, ma si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza.

Niuno di essi, se ancora in carica, può presiedere l'adunanza, durante questa discussione: gli adunati eleggono in tal caso un presidente temporaneo.

Art. 34.

L'organo sociale competente a deliberare sul conto, o l'incaricato, nel caso di cui all'art. 32, esamina ciascuna partita del conto stesso, modificandone, ove occorra, i risultati, e provvede alla classificazione dei residui attivi e passivi.

Il verbale della deliberazione deve contenere un riassunto del rapporto dei sindaci e un'esposizione sommaria dei risultati economico-finanziari di tutta la gestione.

Art. 35.

Della deliberazione sul conto è data notizia al cassiere, in quanto porti variazioni al carico o al discarico, nonchè al dirigente e ai membri del consiglio direttivo che fossero stati designati responsabili. Tale comunicazione viene fatta con notifica per mezzo del messo del Comune in cui ciascun interessato risiede. La notifica contiene l'invito a prendere cognizione, entro otto giorni, dalla data della notifica stessa, presso la segreteria dell'associazione, del conto, della relativa deliberazione e di tutti gli atti e documenti che vi si riferiscano.

Contemporaneamente il dirigente l'associazione dà notizia della avvenuta deliberazione sul conto, con avviso che è pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio dell'economia corporativa della provincia in cui ha sede l'associazione, se si tratti di associazione nazionale o provinciale; e all'albo dell'Ufficio dell'economia corporativa di ciascuna delle provincie comprese nella circoscrizione dell'associazione, se si tratti di associazione interprovinciale.

Dall'avviso deve risultare che, per la durata di otto giorni consecutivi, a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione dell'avviso stesso, il conto rimane depositato nell'ufficio di segreteria dell'associazione, insieme con la relativa deliberazione, e con gli atti e documenti che vi si riferiscano, affinchè tutti i soci possano prenderne visione.

Entro otto giorni dall'ultimo del deposito, di cui al comma precedente, il cassiere, il dirigente ed i membri del consiglio direttivo, che fossero stati designati responsabili, nonchè i soci, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e le loro osservazioni o reclami.

Art. 36.

Trascorso il termine, indicato nell'ultimo comma del precedente articolo — e non oltre il 31 maggio — il conto viene, dal dirigente dell'associazione, trasmesso al Prefetto della Provincia, quando si tratti di associazione provinciale, e al Ministro per le corporazioni in tutti gli altri casi.

Quando però la vigilanza sulle associazioni aderenti sia stata — ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — delegata ad una associazione di grado superiore, il conto è a questa trasmesso, invece che al Prefetto o al Ministro per le corporazioni.

Al conto sono uniti: la copia della relativa deliberazione, gli altri atti e documenti che vi si riferiscano, il certificato comprovante che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso, alla notifica ed al deposito degli atti, le deduzioni e le osservazioni o reclami eventualmente presentati, e le controdeduzioni date in merito dall'associazione interessata, ovvero la dichiarazione attestante che nel termine stabilito non furono presentate deduzioni, osservazioni o reclami.

Art. 37.

In seno al Consiglio Nazionale delle corporazioni, ed ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1930, n. 206, sarà, con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, istituita una Commissione consultiva sulle gestioni sindacali, composta di sette persone, scelte fra i membri dell'assemblea generale, ad una delle quali, in deroga all'art. 3, penultimo comma della citata legge, saranno, col decreto stesso, conferite le funzioni di presidente.

Della Commissione fa parte altresì, in qualità di relatore e con voto consultivo, un funzionario designato dal Ministro per le corporazioni.

Spetta alla Commissione di esprimere pareri sulle riforme da apportare alla legislazione in materia di gestione economico-finanziaria delle associazioni sindacali, sui problemi riguardanti l'attività amministrativa e contabile delle associazioni stesse, sui risultati generali e consuntivi che ogni associazione presenta al termine di ogni esercizio, sui conti che siano deferiti al suo esame e su ogni questione che in merito ad essi le sia prospettata, nonchè sui provvedimenti da adottare.

Per il funzionamento della Commissione e per la durata in carica dei suoi membri valgono le norme degli articoli 8, ultimo comma, della legge 20 marzo 1930, n. 206, 20 e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908.

I membri della Commissione che siano dirigenti o membri del consiglio direttivo di una associazione, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti contabilità dell'associazione stessa, o comunque concernenti interessi loro propri o interessi di loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

La Commissione, quando lo creda opportuno, può sentire le parti interessate, perchè forniscano chiarimenti o giustificazioni.

Art. 38.

Quando il conto è deferito all'esame del Ministro per le corporazioni o del Prefetto, questi procedono a mezzo dei dipendenti uffici al controllo amministrativo e contabile del conto stesso, accertando se siano rispondenti e regolari i documenti giustificativi, se siano stati riportati esattamente nel conto il fondo di cassa e i residui, se siano state integralmente inscritte tutte le entrate, se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio e nelle deliberazioni di variazione debitamente approvate.

Quando si tratti di conti deferiti al Ministro per le corporazioni, questi, ultimato il predetto controllo, sottopone alla Commissione, di cui al precedente articolo, il conto con tutti gli atti e con una relazione riassuntiva dei risultati dell'esame da esso compiuto. La Commissione, presa visione degli atti, udito il relatore, esprime motivato parere sul conto e su qualsiasi questione che, in merito al conto stesso, le sia stata prospettata, nonchè sui provvedimenti da adottare. L'estratto del verbale della riunione, contenente detto parere, è dal presidente della Commissione inviato, con tutti gli atti, al Ministro per le corporazioni.

Se dal controllo amministrativo e contabile sia risultata la regolarità della gestione, cui il conto si riferisce, e non siano state fatte designazioni di responsabilità o comunque non siano stati formulati rilievi, il conto viene approvato, con decreto rispettivamente del Ministro per le corporazioni e del Prefetto.

Il Prefetto comunica al Ministro per le corporazioni i dati riassuntivi del conto approvato. Quando invece non abbia approvato il conto, perchè non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, il Prefetto trasmette il conto stesso, per le ulteriori determinazioni, al Ministro per le corporazioni, con tutti gli atti di cui all'art. 36, e con un suo rapporto illustrativo dei motivi per i quali non ha proceduto all'approvazione.

Art. 39.

Quando il conto di una associazione sindacale è deferito all'esame dell'associazione di grado superiore, cui sia stata, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, delegata la vigilanza sulle associazioni aderenti, il dirigente della detta associazione di grado superiore, dopo avere, a mezzo del dipendente ufficio, proceduto al controllo di cui al primo comma del precedente articolo, sottopone al consiglio direttivo dell'associazione stessa il conto, con tutti gli atti e con una relazione riassuntiva dei risultati dell'esame da esso compiuto.

I membri del consiglio direttivo dell'associazione di grado superiore, che siano anche dirigenti o membri del consiglio direttivo di una associazione aderente, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti contabilità di quest'ultima, o comunque concernenti interessi di loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Il consiglio direttivo dell'associazione di grado superiore, presa visione degli atti, udite, quando lo creda opportuno, le parti interessate, esprime motivato parere sul conto e su qualsiasi questione che, in merito al conto stesso, gli sia stata prospettata, nonchè sui provvedimenti da adottare.

Alle riunioni del consiglio direttivo dell'associazione di grado superiore indette per deliberare sui conti delle associazioni aderenti, partecipa un rappresentante del Ministro per le corporazioni, da questi nominato con suo decreto all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Il rappresentante ministeriale nel consiglio direttivo ha facoltà, qualora ricorrano gravi motivi, di richiedere che ogni provvedimento sul conto in esame sia deferito al Ministro per la corporazioni. Ove siasi avvalso di tale facoltà, ne riferisce al detto Ministro.

Se dal controllo amministrativo e contabile sia risultata la regolarità della gestione, cui il conto si riferisce, o il consiglio direttivo non abbia fatto designazioni di responsabilità e il rappresentante ministeriale non siasi avvalso della facoltà di cui al comma precedente, il conto viene approvato con deliberazione del dirigente l'associazione di grado superiore.

Le deliberazioni di approvazione dei conti delle associazioni aderenti devono essere adottate non oltre il 15 dicembre dal dirigente della associazione di grado superiore. Questa deve poi, non oltre il 31 dicembre, comunicare al Ministro per le corporazioni i dati riassuntivi dei conti approvati, con una relazione sull'andamento generale, economico e finanziario, delle associazioni aderenti. Quando invece non abbia approvato il conto, perchè non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, il dirigente dell'associazione di grado superiore trasmette il conto stesso, per le ulteriori determinazioni, al Ministro per le corporazioni, con tutti gli atti di cui all'art. 36, e con un suo rapporto illustrativo dei motivi per i quali non ha proceduto all'approvazione.

Art. 40.

Ove non si verifichino le condizioni previste dal penultimo comma dei due precedenti articoli, il Ministro per le corporazioni — d'ufficio, quando si tratti di conti direttamente deferiti al suo esame — o, negli altri casi, su rapporto rispettivamente del Prefetto o del dirigente la associazione di grado superiore e del rappresentante ministeriale nel consiglio direttivo dell'associazione stessa, sentita, comunque,

la Commissione consultiva di cui all'art. 37, adotta o promuove i provvedimenti di carattere amministrativo intesi a perseguire disciplinarmente i responsabili e ad eliminare le irregolarità riscontrate nell'esame del conto.

Se dall'esame del conto o dal parere della Commissione di cui all'art. 37 emerga altresì la presunzione di un danno economico arrecato all'associazione, od ai terzi verso i quali l'associazione debba rispondere, il Ministro per le corporazioni — oltre ai provvedimenti di cui al comma precedente — procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

I provvedimenti di cui ai due precedenti comma, sono preceduti dalla contestazione degli addebiti, da farsi, alle persone che appariscano responsabili, a mezzo di lettera raccomandata, con la quale viene anche prefisso un termine, non minore di dieci giorni, per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Art. 41.

La declaratoria del danno, pronunciata dal Ministro per le corporazioni ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente, non pregiudica le ragioni dell'associazione, nè quelle delle persone indicate come responsabili, ma serve per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi, e vale anche, con l'omologazione della competente Sezione della Corte dei conti in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

Pronunciata la declaratoria del danno, il Ministro per le corporazioni la comunica all'associazione che si presume danneggiata, assegnandole congrui termini, sia per promuovere i provvedimenti conservativi e l'omologazione di cui al precedente comma, sia infine per iniziare l'azione di responsabilità avanti la competente Sezione della Corte dei conti.

Trascorsi infruttuosamente i predetti termini, il Ministro per le corporazioni provvede d'ufficio, in sostituzione dell'associazione inadempiente.

Art. 42.

I provvedimenti, di cui agli articoli 40 e 41, hanno luogo di regola a seguito dell'esame dei conti consuntivi, ma possono anche — e sempre previo parere della commissione consultiva prevista dall'art. 37 — essere adottati dal Ministro per le corporazioni in qualunque tempo ed indipendentemente dall'esame dei conti consuntivi, d'ufficio o su rapporto dei prefetti o dei dirigenti delle associazioni di grado superiore cui sia stato delegato l'esercizio della vigilanza, o su istanza di qualsiasi socio.

CAPO VIII.

Delle responsabilità.

Art. 43.

Chiunque s'ingerisce, senza legale autorizzazione, del maneggio dei denari dell'associazione, è, per questo solo fatto, responsabile e passibile dei provvedimenti di cui agli articoli 40, 41 e 42, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate per coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 44.

I dirigenti e i membri dei consigli direttivi delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute sono responsabili e passibili dei provvedimenti di cui agli articoli 40, 41 e 42, particolarmente quando:

a) abbiano ordinato spese non autorizzate col bilancio di previsione o non deliberate dagli organi sociali competenti a norma dei relativi statuti;

b) abbiano contratto impegni senza legale autorizzazione, ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge;

c) abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose e di opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

d) abbiano trascurato la riscossione delle entrate della associazione e ne sia derivato un danno a quest'ultima;

e) abbiano proposto lo stanziamento di entrate fittizie allo scopo di far figurare in pareggio il bilancio, ancorchè le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

Art. 45.

In genere, e senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre disposizioni di legge, i dirigenti e i membri dei consigli direttivi, nonchè i cassieri e gli impiegati dell'associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, sono responsabili dei danni comunque arrecati all'associazione od ai terzi, verso i quali l'associazione stessa debba rispondere, e sono pertanto passibili dei provvedimenti di cui agli articoli 40, 41, 42.

Se il danno sia avvenuto per il dolo o la colpa di più responsabili, questi sono tenuti in solido al risarcimento; tuttavia, se le singole responsabilità non siano eguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni dei responsabili una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 46.

Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso o dei richiami e proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 47.

I dirigenti, i membri del Consiglio direttivo e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso dell'impiegato ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio coperto dall'impiegato stesso, purchè la destinazione all'ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni di leggi, di statuti e di regolamenti, e non vi sia colpa nei rapporti del dovere di vigilanza.

Art. 48.

L'azione per far valere le responsabilità avanti la Corte dei conti, nei casi previsti dal presente Regio decreto-legge si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 49.

I dati riassuntivi dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi approvati dalle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, sono dal Ministro per le corporazioni, distintamente per ciascun esercizio finanziario, comunicati al Consiglio nazionale delle corporazioni.

Analoga comunicazione viene fatta dal Ministro per i dati riassuntivi dello stato di previsione e del conto consuntivo della gestione del Fondo speciale delle corporazioni.

Art. 50.

I processi verbali delle deliberazioni, delle quali sia prescritto l'invio ai superiori organi di vigilanza e tutela, devono essere a questi trasmessi in duplice copia per ogni singolo oggetto.

Le deliberazioni e gli altri atti, per i quali la legge espressamente richieda l'approvazione di un'autorità superiore, non sono esecutorii se non dopo che sia intervenuta questa approvazione.

Art. 51.

Ai commissari ministeriali, che reggono provvisoriamente le associazioni sindacali giuridicamente riconosciute in luogo dei disciolti consigli direttivi, a termine del 3° comma dell'art. 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, può il Ministro per le corporazioni delegare le attribuzioni delle quali egli è investito dalla legge, salvo la sua ratifica ai singoli provvedimenti da essi adottati coi poteri del Consiglio direttivo.

La stessa delega può essere fatta rispettivamente dal Ministro per le corporazioni o dal prefetto della provincia, nella quale l'associazione ha sede, agli incaricati Ministeriali o prefettizi, nominati nei casi di cui all'art. 30, secondo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e agli articoli 30, 32 e 41 del presente Regio decreto-legge, pel compimento di atti obbligatori per leggi, regolamenti o statuti, e che gli organi deliberativi od esecutivi dell'associazione abbiano omesso di fare. I detti incaricati devono sottoporre alla ratifica dell'autorità di vigilanza, che li ha nominati, i provvedimenti da essi adottati coi poteri del Consiglio direttivo.

I provvedimenti in ordine ai quali la legge richiede una approvazione speciale non diventano esecutivi se, oltre alla ratifica di cui ai comma precedenti, non interviene anche la approvazione suddetta.

Art. 52.

Per le funzioni attribuite con gli articoli 30, 32, 40, 41 e 42 del presente Regio decreto-legge all'autorità di vigilanza, non si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del 1° comma dell'art. 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 53.

Le disposizioni del presente Regio decreto-legge si applicano anche agli istituti costituiti per gli scopi di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 54.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi non oltre un mese dalla pubblicazione del presente Regio decreto-legge, saranno fissati i termini per la concreta applicazione delle varie disposizioni contenute nel Regio decreto-legge stesso.

Art. 55.

È abrogata la disposizione dell'art. 2 della legge 17 giugno 1929, n. 958, riguardante la presentazione al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, dei dati riassuntivi dei bilanci delle Confederazioni sindacali.

È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle del presente Regio decreto-legge o incompatibile con esse.

Art. 56.

Le ulteriori norme, che si rendessero necessarie per la esecuzione del presente Regio decreto-legge, saranno emanate con regolamento da approvarsi con Regio decreto, ai sensi dell'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 57.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni e per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1400.

Modificazione degli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni sulle tare della tariffa stessa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime delle tare nei riguardi di alcune merci presentate allo sdoganamento in carri serbatoi, in carri attrezzati o comunque presentate senza recipienti o in recipienti diversi da quelli normali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — I dazi di importazione, salve le eccezioni stabilite dalla tariffa, si riscuotono:

1° sul peso lordo, per le merci soggette a dazio non superiore a L. 110,10 il quintale, esclusi gli oli minerali previsti ai successivi nn. 2-*a* e 3-*b*;

2° sul peso netto legale:

a) per gli oli minerali, eccettuati la benzina ed il petrolio, soggetti a dazio superiore a L. 73,40 il quintale, contenuti in recipienti diversi da quelli indicati al n. 3-*b*;

b) per il caffè;

c) per i filati e le materie trafilate, avvolti su rocchetti di legno e soggetti a dazio superiore a L. 110,10 il quintale;

d) per le altre merci, soggette a dazio superiore a L. 110,10 fino a L. 183,50 il quintale;

3° sul peso netto reale:

a) per le merci non specificate sotto il n. 2, soggette a dazio superiore a L. 183,50 il quintale;

b) per gli oli minerali, eccettuati la benzina ed il petrolio, soggetti a dazio superiore a L. 73,40 il quintale, importati in botti, barili, caratelli e cilindri, di lamiera di ferro.

« Il dazio che determina la tassazione a peso lordo, a peso netto legale o a peso netto reale, è quello di base. A tale effetto non si tiene conto dell'aumento portato dal coefficiente di maggiorazione.

« I dazi doganali di uscita si riscuotono sul peso lordo ».

« Art. 5. — Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo, importati in carri o bastimenti serbatoi, si riscuote sul peso netto reale, accresciuto di 20 per cento. Sono eccettuati da tale aumento la benzina e il petrolio importati in bastimenti serbatoi, nonchè gli oli minerali greggi, lubrificanti e altri, ed i residui della loro distillazione, importati in carri o bastimenti serbatoi.

« Il dazio sulle stoviglie e sul vasellame di terra cotta, di maiolica e di grès, sulle lastre e sui lavori di vetro e di cristallo, sulle terraglie e sulle porcellane, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, si riscuote sul peso netto accresciuto di 18 per cento. Il peso netto si determina in questo caso, senza togliere la paglia, la stoppa o le altre simili materie con le quali siano legati insieme due o più pezzi, o che siano legate o attorcigliate intorno ai pezzi sciolti per preservarli dalle rotture durante il trasporto.

« Il dazio sul pollame, sulla selvaggina e sugli altri animali vivi tassati a peso lordo e importati in carri-trasporto di qualunque specie attrezzati a stia, gabbia e simili, si riscuote sul peso netto reale accresciuto di 20 per cento.

« Possono essere stabilite percentuali di aumento di peso, agli effetti della riscossione del dazio, nei riguardi di altre merci tassate a peso lordo, che siano presentate allo sdoganamento senza recipienti od in recipienti diversi da quelli normali, seguendo la procedura stabilita dall'art. 19 delle presenti disposizioni ».

« Art. 19. — Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere modificato il regime delle tare per qualsiasi recipiente e per qualunque merce.

« Il decreto Reale dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. **1401**.

Approvazione della convenzione per l'istituzione di un nuovo posto di professore di ruolo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Veduto il R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazionale nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 31 marzo 1933.

Art. 2.

Presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, in aggiunta ai posti di professore di ruolo, di cui al R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261, è istituto un posto di professore di ruolo.

La condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza spettanti al professore titolare che sarà assunto al nuovo posto di ruolo anzidetto saranno stabiliti in conformità alle norme di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 36. — MANCINI.

Convenzione per assegnazione di contributo volontario al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari per l'istituzione di un nuovo posto di professore di ruolo e per l'incremento dei mezzi di funzionamento dell'Istituto medesimo.

L'anno millenovecentotrentatre, XI dell'E. F., ed addì trentuno del mese di marzo, in Sassari, avanti a me dott. cav. Michele Pinnaferrà, direttore della segreteria della Regia università di Sassari, funzionante da segretario capo dell'Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, addetto ai contratti, si sono personalmente costituiti i signori:

1. N. H. avv. Giuseppe Solinas, per il Consiglio ed Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Sassari, nell'interesse ed in rappresentanza del Consiglio medesimo, delegato a questo atto con deliberazione del 27 dicembre 1932-XI, e come presidente dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna nell'interesse ed in rappresentanza del medesimo;

2. On. gr. uff. prof. Lare Marghinotti, deputato al Parlamento, preside della provincia di Sassari, nell'interesse ed in rappresentanza della medesima;

3. Avv. cav. prof. Francesco Flumene, podestà del comune di Sassari, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune medesimo;

4. Prof. Pietro Marogna, Regio commissario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, nell'interesse ed in rappresentanza del medesimo;

PREMESSO:

Che il Consiglio accademico del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, con deliberazione del 18 gennaio 1932-X, proponeva l'istituzione di un nuovo posto di professore di ruolo presso l'Istituto stesso, ai termini dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, e che di tale deliberazione prendeva atto il Superiore Ministero dell'educazione nazionale con lettera del 23 marzo 1932, numero 3665;

Che il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari, come da deliberazione in data 27 dicembre 1932-XI, approvata dall'on. Ministero delle corporazioni il 28 febbraio 1933, s'impegna di concedere per tutta la durata della presente convenzione, per l'istituzione di detto posto di ruolo ed in genere per mettere l'Istituto in condizione di poter avere maggiori disponibilità per l'attuazione dei propri fini, un contributo annuo continuativo di L. 6000 (seimila);

Che l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, per gli scopi medesimi, come da deliberazione del 9 gennaio 1933, approvata con nota dell'on. Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 28 gennaio 1933, n. 1634, s'impegna di concedere, per tutta la durata della presente convenzione, un contributo annuo continuativo di L. 15.000 (quindicimila);

Che la provincia di Sassari, per gli scopi medesimi, come da deliberazione in data 24 dicembre 1932, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 gennaio 1933, s'impegna, per tutta la durata della presente convenzione, di concedere un contributo annuo continuativo di L. 10.000 (diecimila);

Che il comune di Sassari, sempre per gli scopi medesimi, come da deliberazione del podestà di data 19 novembre 1932, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 gennaio 1933-XI, s'impegna, per tutta la durata della presente convenzione, di concedere un contributo annuo continuativo di L. 10.000 (diecimila);

Tutto ciò premesso:

Si conviene e si stipula quanto appresso:

1. — Gli Enti sopra indicati si impegnano di concedere il contributo annuo continuativo per ciascuno più sopra indicato, col preciso scopo di istituire e di mantenere un altro posto di professore di ruolo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, oltre quelli assegnatigli dal R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261, e di fornire all'Istituto stesso, con la somma che rimarrà disponibile sull'importo complessivo dei contributi suddetti, oltre gli impegni inerenti al mantenimento di detto posto di professore di ruolo, maggiori mezzi, in aggiunta a quelli di cui attualmente dispone, per il raggiungimento dei propri fini.

2. — Il trattamento economico e la condizione giuridica del professore che sarà assunto al posto suddetto, dovranno essere stabiliti in conformità delle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, sopra citato.

3. — Gli Enti sovventori sopra indicati s'impegnano a versare il proprio contributo entro il mese di novembre di ogni anno al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

4. — La presente convenzione avrà effetto dal 1° novembre 1932 ed avrà la durata di anni nove, intendendosi però tacitamente rinnovata ove non sia disdetta del termine di sei mesi prima della scadenza. Essa sarà operativa non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il Regio decreto che ne disporrà l'approvazione.

5. — La presente convenzione è esente da spese di bollo e registro perchè stipulata nell'interesse dello Stato.

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare e letta alle parti nel giorno, mese ed anno sopra indicati, è stata dai contraenti dichiarata in tutto conforme alla loro volontà ed in pari tempo dalle parti stesse sottoscritta.

Il delegato del Consiglio ed Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Sassari:
AVV. GIUSEPPE SOLINAS.

Il presidente dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna:
AVV. GIUSEPPE SOLINAS.

Il preside della provincia di Sassari:
LARE MARGHINOTTI.

Il podestà del comune di Sassari:
FRANCESCO FLUMENE.

Il Regio commissario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari:
PIETRO MAROGNA.

Il direttore di segreteria della Regia università di Sassari addetto ai contratti:
MICHELE PINNAFERRÀ.

Registrato a Sassari il 31 marzo 1933, n. 134311 - Mod. 2, vol. 205.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1933.
Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Istituto romano di San Michele in Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1928, con cui, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, si affidava la provvisoria gestione dell'Istituto romano di San Michele in Roma, ad un commissario ministeriale, con l'incarico di proporre, nel termine di un anno, le occorrenti riforme agli ordinamenti in vigore dell'ente, al fine del coordinamento dell'azione dell'Istituto medesimo agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Visti i successivi decreti Ministeriali di proroga del cennato incarico e, da ultimo, il decreto Ministeriale 31 dicembre 1932, con il quale la scadenza di detti poteri veniva determinata al 30 giugno corrente anno;

Ritenuta l'opportunità di sostituire l'attuale commissario dell'ente gr. uff. dott. Michele De Tura;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In sostituzione del gr. uff. dott. Michele De Tura, prefetto a riposo, è nominato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, il comm. avv. Aldo Vecchini per la gestione del Pio istituto e col particolare incarico di formulare, entro il termine di due mesi dalla data del presente

decreto, le opportune proposte per l'approvazione dello statuto organico per il governo dell'Istituto medesimo.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6137)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1933.
Calendario di Borsa per l'anno 1934-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 22 gennaio 1920, n. 139;
Visto il R. decreto 11 maggio 1924, n. 846;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1934 si procederà, simultaneamente, per tutte le Borse valori, alla risposta dei premi, ai riporti, alla compensazione ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni:

23 - 24 - 25 e 31 gennaio;
20 - 21 - 22 e 28 febbraio;
23 - 24 - 26 marzo e 3 aprile;
20 - 23 - 24 e 30 aprile;
23 - 24 - 25 maggio e 1° giugno;
22 - 23 - 25 giugno e 2 luglio;
20 - 23 - 24 e 31 luglio;
22 - 23 - 24 e 31 agosto;
20 - 21 - 24 settembre e 1° ottobre;
23 - 24 - 25 e 31 ottobre;
22 - 23 - 24 e 30 novembre;
19 - 20 - 21 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre e nei giorni 1° e 6 gennaio, 19 e 31 marzo, 2 e 21 aprile, 10 e 31 maggio, 29 giugno, 13 - 14 - 15 - 16 e 17 agosto, 19 settembre, 1° e 3 novembre, 7 - 8 - 24 - 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6148)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1933.
Divieto di caccia al daino nelle provincie di Belluno, Udine e Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure che consentano la protezione del daino nelle zone di territorio adiacenti alla foresta demaniale del Cansiglio;
Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a nuovo ordine è vietata la caccia al daino e la cattura di esso, sotto qualsiasi forma, nelle zone di territorio delle sottoindicate provincie;

1° *per la provincia di Belluno*, nei comuni di Lamosano, Pieve d'Alpago, Chies d'Alpago, Puos d'Alpago, Farra d'Alpago e Tambre d'Alpago;
2° *per la provincia di Udine*, nei comuni di Budoia, Polcenigo e Caneva;
3° *per la provincia di Treviso*, nei comuni di Vittorio Veneto, Fregona, Cordignano, Sarmede e Cappella Maggiore.

Le Commissioni venatorie provinciali di Belluno, Udine e Treviso provvederanno, nel modo che riterranno meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6150)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1933.
Istituzione dell'Ufficio nazionale di collocamento per gli addetti alle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione, modificato dai Regi decreti 9 dicembre 1929, n. 2393, e 10 luglio 1930, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, modificato e convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1181;
Riconosciuta la necessità di disciplinare il collocamento degli addetti alle comunicazioni interne;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un Ufficio nazionale per il collocamento di tutte le categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, esclusa la categoria dei lavoratori dei porti, il cui collocamento resta disciplinato dalle disposizioni speciali in vigore.

Detto Ufficio ha sede in Roma presso la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne.

Art. 2.

All'Ufficio di cui all'articolo precedente è preposta, a termini dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, una Commissione amministrativa presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da un suo delegato, e composta di quattro membri, due dei quali nominati dalla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e due dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne.

Art. 3.

Le singole nomine debbono essere comunicate al Ministero delle corporazioni per la ratifica nel termine di un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Alla sostituzione dei componenti della Commissione amministrativa cessati per qualsiasi ragione dall'Ufficio, provvedono le Confederazioni nazionali interessate nel termine di giorni quindici, secondo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222.

Art. 4.

Alla Commissione stessa è data facoltà, ove lo ritenga opportuno, e ne abbia l'autorizzazione dal Ministero delle corporazioni, di istituire Uffici di corrispondenza presso le Unioni interprovinciali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, o le delegazioni provinciali.

Art. 5.

Alle spese necessarie per la costituzione e per il funzionamento dell'Ufficio nazionale predetto sarà provveduto nel modo previsto dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, numero 2762, modificato e convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1181.

Art. 6.

Le norme interne per il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il coordinamento della sua attività con quella degli altri Uffici pubblici di collocamento, e quelle per la tenuta della contabilità saranno impartite dal Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni interessate e la Commissione di cui all'art. 2.

Art. 7.

Per l'assunzione della mano d'opera disoccupata, appartenente alle categorie di cui all'art. 1 del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di rivolgersi all'Ufficio di collocamento, è stabilita dal giorno in cui entra in vigore il presente decreto.

Tale obbligo resta fermo anche nel caso, previsto dall'articolo 3 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393, che l'assunzione della mano d'opera avvenga per un periodo di tempo inferiore ad una settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6149)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 831 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Starcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Starcich Giacomo, figlio del fu Giacomo e di Maria Puttigna, nato a Gallignana (Pisino) il 19 luglio 1869 e abitante a Pola, Monte Serpo n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Starchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli dell'or defunta Maria Bencovich, nati a Pola: Francesca, il 23 ottobre 1906; Beniamino, il 5 aprile 1908; Giovanni, il 9 settembre 1909 ed Armanda il 18 agosto 1925, nonchè al nipote Armando illegittimo di Francesca, nato a Pola il 16 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4259)

N. 833 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Starcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Starcich Matteo, figlio di Giuseppe e di Vosila Mattea, nato a Gallignana (Pisino) il 6 febbraio 1905 e abitante a Vintian (Pola) n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Starchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Migliavaz Maria di Giovanni e di Jugovaz Rosa, nata a Lindaro il 10 giugno 1909 ed al figlio Claudio, nato a Pola il 28 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4260)

N. 838 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stranich Massimiliano, figlio del fu Antonio e della fu Dragovina Francesca, nato a Pola il 24 maggio 1891 e abitante a Pola, via Minerva n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Strani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cervai Anna fu Domenico e di Appolonio Angela, nata a Orsera il 30 giugno 1896, ed ai figli, nati a Pola: Antonio, il 20 novembre 1913 e Nerina, il 19 marzo 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 della istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(4261)

N. 837 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Stranich Irene, figlia del fu Antonio e di Manzoni Maria, nata a Pola il 12 gennaio 1918 e abitante a Pola, vicolo Claudio n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Strani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 della istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(4262)

N. 836 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stranich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Derandich Mattea, nato a Pola il 2 agosto 1872 e abitante a Pola, via Medolino n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Strani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Krismanich Maria fu Giacomo e di Sventincich Caterina, nata a Pola l'11 novembre 1875, ed al figlio Giovanni, nato a Pola il 31 gennaio 1897.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 della istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(4263)

N. 835 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stranich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Luk Caterina, nato a Pola l'11 gennaio 1879 e abitante a Pola, via Inghilterra n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Strani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vihar Blandina fu Antonio e di Bembich Maria nata a Albona il 13 luglio 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui i nn. 4 e 5 della istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(4264)

N. 839 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stranich Ruggero, figlio di Matteo e di Mattich Paola, nato a Pola il 2 febbraio 1889 e abitante a Pola, via Bersaglio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Strani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dorigo Maria fu Pietro e di Chiudina-Piaceri Amalia, nata a Pola il 24 gennaio 1892 ed alla figlia Licia, nata a Pola il 17 marzo 1919, ed ai figli, nati a Grisignana: Silvana, il 18 giugno 1914 ed Aligi, il 7 maggio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 della istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(4265)

N. 770 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sufich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sufich Giovanni, figlio del fu Vincenzo e di Girardi Carola, nato a Gimino il 21 giugno 1879 e abitante a Valmale (Pola) n. 114, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Clarich Maria fu Giovanni e di Zovich Giovanna, nata a Gallignana (Pisino) il 21 marzo 1883; ai figli, nati a Pola: Giovanni, il 15 agosto 1914; Antonia, il 14 giugno 1907; Stefania, l'8 agosto 1908; Palmira, il 28 gennaio 1912; Norma, il 21 novembre 1919; nonchè al nipote Mario, illeg. di Antonia, nato a Pola il 9 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4266)

N. 777 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sufich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sufich Giuseppe, figlio di Giovanni e di Durassich Fosca, nato a Pola (Valdibecco) il 24 febbraio 1901 e abitante a Valdibecco n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Kiraz Maria di Giuseppe e fu Privrat Maria, nata a Medolino il 6 dicembre 1901; ai figli, nati a Medolino: Giovanni, il 16 giugno 1927; Antonio, il 21 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4267)

N. 771 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sufich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sufich Giovanni, figlio del fu Pietro e della fu Milotich Fosca, nato a Gimino il 29 settembre 1880 e abitante a Valdenaga (Pola) n. 333, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rocco Fosca fu Antonio e di Damianich Francesca, nata a Gimino il 5 febbraio 1885 ed ai figli, nati a Valle: Giuliano, il 22 luglio 1907; Antonio, il 13 febbraio 1909; Antonia, il 15 maggio 1913; Vittoria, il 26 agosto 1915; Emilio, il 30 settembre 1918, nonchè ai figli nati a Pola: Mario, il 13 agosto 1920; Romano, il 13 agosto 1920; Maria, il 6 giugno 1926; Ita, il 25 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4268)

N. 772 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sufich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sufich Giovanni, figlio di Giovanni e di Grisilla Maria, nato a Gimino il 1° gennaio 1872 e abitante a Valdibecco (Pola) n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soffici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Durassich Fosca di Giovanni e della fu Durassich Maria, nata a Sichici (Pola) il 4 aprile 1883 ed ai figli, nati a Valdibecco: Giovanni, il 21 novembre 1905; Rodolfo, il 24 novembre 1907; Antonio, il 3 maggio 1909; Nicolò, il 18 novembre 1911; Anna, il 12 novembre 1914; Carlo, il 7 febbraio 1920; Albina, il 7 dicembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

45° Elenco di concessioni minerarie emanate in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio 283, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 26 settembre 1933, n. 1962, lib. 1°, vol. 20, col quale al sig. Kaufmann Antonio, domiciliato a Gries di Bolzano (frazione S. Maurizio n. 613), è concessa per anni 50 la facoltà di utilizzare l'acqua minerale ferro-solforea delle due sorgenti denominate « Sorgenti S. Maurizio » in località S. Maurizio, comune di Bolzano Gries (Bolzano). Estensione ettari 1.32.45.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, registro 1 Corporazioni, foglio 311, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1947, lib. 1°, vol. 20, col quale, a favore dei concessionari rappresentati dal signor Zitti Francesco, domiciliato a Cedegolo-Valcamonica, è confermata in perpetuo la concessione della miniera di ferro denominata « Unione » sita in territorio dei comuni di Capo di Ponte e Ono S. Pietro (Brescia). Estensione ettari 4.90.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 312, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1946, lib. 1°, vol. 20, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Bagella » sita in territorio del comune di Capo di Ponte (Brescia), è confermata in perpetuo a favore della fraterna comproprietaria Franzoni, rappresentata dal sig. Franzoni Battista, domiciliato in Borno (Brescia). Estensione ett. 6.93.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 250, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1961, lib. 1°, volume 20, col quale al sig. Starace Antonio, domiciliato a Vico Equense, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale cloruro-alcalina denominata « Sorgenti Torretta allo Scrato » sita nel territorio del comune di Vico Equense (Napoli). Estensione ettari 0.1.71.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 307, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1958, lib. 1°, volume 20, col quale alla Soc. Nuove terme di Rivanazzano, domiciliata in Rivanazzano, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare, a solo scopo terapeutico, l'acqua minerale salso-bromo-iodica della sorgente denominata « Pozzo Terme » sita nel mappale n. 142, foglio XXVIII, del comune di Rivanazzano (Pavia). Estensione ettari 0.22.80.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 267, e all'Ufficio atti pubblici di Roma il 6 ottobre 1933, n. 2161, lib. 1°, vol. 21, col quale la facoltà concessa alla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis, con sede a S. Giovanni Suergiu (Cagliari), di coltivare la miniera di piombo argentifero, denominata « Monte Ega » nel territorio di Varcao (Cagliari), è estesa anche alla baritina.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 272, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 6 ottobre 1933, n. 2163, lib. 1°, vol. 21, col quale alla contessa Marianna Arrigoni degli Oddi, domiciliata alla Fattoria del Monte Certaldo (Firenze), è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale « Luiano » sita in località Luiano nel territorio del comune di Gambassi (Firenze). Estensione ettari 39.85.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 247, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 6 ottobre 1933, n. 2162, lib. 1°, vol. 21, col quale al sig. Pompei Francesco, domiciliato in Rionero in Vulture, è concesso in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale da tavola denominata « L'insuperabile » sita in località « La Francesca », comune di Rionero in Vulture (Potenza). Estensione ettari 0.16.57.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 245, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1956, lib. 1°, vol. 20, col quale ai fratelli Piro Vincenzo, Rocco, Giovanni e Francesco Giuseppe, rappresentati dal sig. Piro Vincenzo, domiciliato in Aprigliano, è concessa per anni 90 la facoltà di utilizzare le acque minerali delle sorgenti denominate « Sorgenti Piro », site in località

« Bagni S. Adriano, della Mensa e del Principe », in territorio del comune di Spezzano Albanese (Cosenza). Estensione ettari 6.96.29.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 246, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1957, lib. 1°, vol. 20, col quale la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « Sorgente Cantarello », in comune di Pozzuoli (Napoli), è concessa in perpetuo ai signori Pisani-Verdino, Adelaide Colicione ved. Pisani-Verdino ed eredi di Francesco Pisano, e nel contempo è trasferita in favore del sig. Gennaro Lopez, domiciliato in Pozzuoli. Estensione ettari 0.07.75.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 257, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1953, lib. 1°, vol. 20, col quale al condominio « Opera Pia Beneficenza Fiore » ed eredi di Fiore, rappresentato dal presidente dell'Opera pia, domiciliato a Serrara Fontana, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Sorgenti Cavascura », site in località Cavascura in territorio del comune di Serrara Fontana (Napoli). Estensione ett. 0.22.70.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 244, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1955, lib. 1°, vol. 20, col quale al condominio, rappresentato dall'avv. D'Aquino Carlo, domiciliato in Napoli, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Terme Belliazzi », site in piazza Bagni del comune di Casamicciola (Napoli). Estensione ett. 0.6.50.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 278, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1954, lib. 1°, vol. 20, col quale al comune di Torre S. Mario è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di talco e amianto denominati « Sasso Melirolo », siti nel comune di Torre S. Mario (Sondrio). Estensione ettari 20.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 280, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1960, lib. 1°, volume 20, col quale alla Soc. « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento denominati « Val Tromello », siti in territorio di Desenzano al Serio, aggregato al comune di Albino (Bergamo). Estensione ett. 4.26.70.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 297, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2041, lib. 1°, vol. 20, col quale al comune di Napoli è concessa per anni 90 la facoltà di utilizzare l'acqua minerale ferruginosa delle due sorgenti denominate « Sorgenti Chiatamone » site nel suo territorio sotto la via Chiatamone. Estensione are 1.96.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 241, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2038, lib. 1°, vol. 20, col quale al sig. avv. cav. Ciampi Giuseppe, domiciliato in Frigento, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua carbonico-solfidrica della sorgente minerale denominata « Sorgente Mefitinelle », sita in località Mefitinelle nel territorio del comune di Frigento (Avellino). Estensione ett. 5.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 284, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2040, lib. 1°, volume 20, col quale al comune di Livo (Trento), è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua ferruginosa-radioattiva denominata « Sorgente Trozi » sita in frazione Bresino del proprio territorio. Estensione ett. 3.97.85.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 270, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2039, lib. 1°, vol. 20, col quale al comune di Lanzada è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di amianto denominati « Scingiasco », siti nel territorio del comune di Lanzada (Sondrio). Estensione ett. 91.36.50.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 279, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2042, lib. 1°, vol. 20, col quale al comune di Lanzada è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di amianto denominati « Rosso e Banche », siti in località Rosso e Banche, nel territorio del comune di Lanzada (Sondrio). Estensione ett. 5.54.50.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 299, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2036, lib. 1°, vol. 20, col quale alla « Montecatini » Soc. gen. per l'industria mineraria e agricola, anonima con sede in Milano, è confermata in perpetuo la concessione della miniera di zolfo denominata « Luzzena Formignano », sita in territorio del comune di Cesena (Forlì). Estensione ett. 395.68.24.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 302, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2031, lib. 1°, vol. 20, col quale alla « Montecatini Soc. gen. per l'industria mineraria e agricola anonima con sede in Milano, è confermata in perpetuo la concessione della miniera di zolfo denominata « Cabernardi » sita in territorio del comune di Sassoferrato (Ancona). Estensione ettari 395.66.7.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 301, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2033, lib. 1°, vol. 20, col quale alla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola anonima con sede in Milano è confermata in perpetuo la concessione della miniera di zolfo denominata « Perticara » sita in territorio del comune di Mercantino Marecchia e Sogliano al Rubicone (Pesaro e Forlì). Estensione ettari 399.17.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 298, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2034, lib. 1°, vol. 20, col quale alla « Montecatini » Soc. gen. per l'industria mineraria e agricola anonima con sede in Milano, è confermata in perpetuo la concessione della miniera di zolfo denominata « Percozzone » sita in territorio dei comuni di Pergola e Sassoferrato (Ancona e Pesaro). Estensione ettari 237,50.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 300, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2038, lib. 1°, vol. 20, col quale alla « Montecatini » Soc. gen. per l'industria mineraria e agricola, anonima con sede in Milano, è confermata in perpetuo la concessione delle miniere di zolfo denominata « Piavola » sita in territorio del comune di Mercato Saraceno (Forlì). Estensione ettari 397.44.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 302, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2035, lib. 1°, vol. 20, col quale alla « Montecatini » Soc. gen. per l'industria mineraria e agricola anonima con sede in Milano è confermata in perpetuo la concessione della miniera di zolfo denominata « Marazzana », sita in territorio del comune di S. Agata Feltria (Pesaro). Estensione ettari 372.

Decreto Ministeriale 22 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 332, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2032, lib. 1°, vol. 20, col quale viene confermata in perpetuo alla « Montecatini » Soc. gen. per l'industria mineraria e agricola anonima con sede in Milano, la concessione della miniera di zolfo denominata « Busca-Montemauro » sita in territorio del comune di Cesena (Forlì). Estensione ettari 384.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 321, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 settembre 1933, n. 1959, lib. 1°, vol. 20, col quale alla Società « Italcementi » fabbriche riunite cemento, domiciliata a Bergamo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento denominati « Valle dei Prigionieri », in località Valle dei Prigionieri, comune di Pradelunga (Bergamo). Estensione ettari 53.27.19.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1933, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1933, reg. n. 2 Corporazioni, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 settembre 1933, n. 2043, lib. 1°, vol. 20, col quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Respica Gallaccio » sita in territorio del comune di Enna (Enna), rappresentati dal signor Candrilli Arturo, domiciliato in Villarosa (Enna), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 2.25.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1933, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1933, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 123, col quale alla ditta M. Bosco, domiciliata a Bevagna, non sono confermate le concessioni delle miniere lignitifere denominate: *a*) Campo Letame, Monte Pennino, Peitranta, Mura Saracene; *b*) Cedegoli, Colcimino, ex Convento, Madonna delle Stecche; *c*) Paiochino, il Filone, il Sasso; siti in territorio dei comuni di Bevagna e Montefalco (Perugia).

Decreto Ministeriale 25 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1933, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 184, col quale al signor Franzoni Battista, domiciliato in Borno, non è confermata la concessione della miniera di ferro denominata « Di Sotto », sita in territorio del comune di Capo di Ponte (Brescia).

Rinuncia di concessioni.

Decreto Ministeriale 1° maggio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933-XI, registro n. 1 Corporazioni, foglio 323, col quale è accettata la rinunzia fatta dalla Società Solfati d'Italia « S.O.L.D.I.T. » alla concessione della miniera di sali alcalini denominata Capra Schifano comune di Calascibetta, provincia di Enna, confermata con decreto Ministeriale 13 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1930, registro 1, foglio 284.

(6131)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 45

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Tesei Maria fu Oreste nei Lentini — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1932-X.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(5967)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 790 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Fabbrini Silvano di Scipione — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 2257 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Buratti Vittorio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 2643 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Pacelli Cristoforo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 15298 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Cavuto Donato fu Luigi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 12087 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Previati Vitaliano e Giorgio fu Antonio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 5268 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Caputi Pietro fu Giuseppe, domiciliato a Francavilla Fontana (Lecce) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 59445 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Andreini Leopoldo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 19457 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Campanini Severa — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 24888 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Cristofoli Feliciano fu Giosuè — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5723)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 230.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 novembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.20
Inghilterra (Sterlina)	59.40
Francia (Franco)	74.35
Svizzera (Franco)	368.05
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.655
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.15
Cecoslovacchia (Corona)	56.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.67
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.09
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.525
Id. 3,50 % (1902)	87.75
Id. 3 % lordo	64.875
Consolidato 5 %	94.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.95
Id. Id. Id. 1934 novembre	101.05
Id. Id. Id. 1940	104.975
Id. Id. Id. 1941	104.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 % Polizza combattenti	31487	20 —	Ciagli Ottavio di *Francesco*, dom. a Strada (Arezzo).	Ciagli Ottavio di *Emilio*, dom. come contro.
3,50 %	592579	168 —	*De Ciuccis* Carolina di Domenico, *moglie di Favati Sebastiano*, dom. ad Aiello del Sabato (Avellino) vincolata.	*De Ceuceis* Carolina di Domenico, nubile, dom. come contro, con *vincolo dotale per il matrimonio della titolare con Favati Sebastiano*.
»	341783	52,50	Meroni *Rosa* fu Mauro, minore sotto la p. p. della madre Galbiati Rosa fu Giacomo, ved. di Meroni Mauro, dom. a Vedano (Milano)	Meroni *Sofia* fu Mauro, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	306068	175 —	Salimbene Lucia di *Giacomo*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Buccino (Salerno); con usuf. vital a Salimbene Carmine fu Vincenzo.	Salimbene Lucia di *Giuseppe-Giacomo*, minore ecc. come contro.
3,50 % »	165656 588488	10,50 35 —	Lamberti Vincenzo fu Pasquale, dom. a Riace (Reggio Calabria) vincolata.	Lamberti *Giuseppe-Vincenzo detto Vincenzo* fu Pasquale, dom. come contro.
Cons. 5 %	138121	115 —	Brandi Giuseppa, Antonio, Salvatore e Tommaso di Igino-Alessandro, minori sotto la p. p. del padre, dom a Lecce.	Brandi Giuseppa, Antonio, Salvatore e Tommaso di *Alessandro-Igino*, minori ecc. come contro.
»	94079	50 —	*Cecoli Ida* fu Francesco, vulgo Alfredo, minore sotto la p. p. della madre *Bettini* Caterina fu Alessandro ved.. *Cecoli*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio)	*Ceccoli Bianca-Teresa-Ida* fu Alfredo, minore sotto la p p. della madre *Bottini* Maddalena-Brigida fu Alessandro ved. di *Ceccoli* Alfredo, dom. come contro; la seconda rendita è con usuf a detta *Bottini* Maddalena-Brigida fu Alessandro, ved. di *Ceccoli* Alfredo.
»	505714	30 —	*Cecoli Ida* fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Bottini Maddalena-Brigida, vulgo Caterina Bianca fu Alessandro, vedova *Cecoli*, dom a Sanremo (Imperia); con usufrutto a detta Bottini Maddalena-Brigida, vedova di *Cecoli* Alfredo.	
»	83956	50 —	De Stefano *Antonio* fu Bruno, dom. a New York.	Destefano (o De Stefano) *Antonino* fu Bruno dom. a New York.
3,50 % ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sez. di R. Tesoreria di Milano il 19 dicembre 1925 per n. 4 titoli nominativi	4834	Cap. 4.600 -	Buraschi *Domenico* fu Gabriele	Buraschi *Carlo-Domenico* fu Gabriele
Cons. 5 % Polizza combattenti	21282	20 —	Barberino Nazzareno fu Vincenzo, dom. a Piagge (Pesaro).	Barberini Nazzareno fu Vincenzo, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	443314	215 —	*Montani Carmela* fu Vincenzo, moglie di Dequerquis Giuseppe-Maria, dom. a Laurenzana (Potenza) vincolata.	*Montano Maria-Carmela* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
»	433246	100 —	Natta Maria fu Francesco, moglie di Rambaldi *Giacomo*, dom. in Alassio (Genova).	Natta Maria fu Francesco, moglie di Rambaldi *Prospero-Giacomo*, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	265134	1.000 —	*Parisi* Pasquale fu Michele, dom. a Castrolibero (Cosenza.	*Parise* Pasquale fu Michele, dom come contro.
3,50 %	809076	1.750 —	*Mezzalana* Ottorino fu Ferdinando, dom. a Torino.	*Mezzalama* Ottorino fu Ferdinando, dom. a Torino.
Cons. 5 %	104623	50 —	Ballarin *Linda* fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Calerani Santa d'Innocente, ved. di Ballarin Ferdinando, domiciliata a Lendinara (Rovigo).	Ballarin *Leonilde* fu Ferdinando, minore ecc. come contro.
»	135219	2.500 —	Terzi Ottobuono-Luigi-Leopoldo e Luigi-*Manfred*-Leopoldo di Giuliano, minori sotto la p. p. del padre e dom. a Roma. Con usufrutto vitalizio a Carnington Evelina fu Enrico ved. di Martinengo-Cesaresco Eugenio	Terzi *di Sissa* Ottobuono-Luigi-Leopoldo e Luigi-*Manfredo*-Leopoldo di Giuliano, minori ecc. come contro e con usuf. vitalizio come contro.
»	180610	2.500 —	Terzi di Sissa Ottobuono-Luigi-Leopoldo e *Manfredi-Luigi-Leopoldo* di Giuliano, minori sotto la p. p. del padre e figli o figlie nascituri dallo stesso Terzi di Sissa Giuliano fu Luigi e dalla moglie Torlonia Teresa fu Leopoldo; con usuf. vitalizio come la precedente.	Intestata come la precedente, minori sotto la p. p del padre e figli o figlie ecc. come contro e con usuf. vitalizio come contro.
3,50 % »	685375 690547	423,50 140 —	*Varcaiuola* Lucia e Salvatore fu Salvatore minori sotto la p. p. della madre Gargano *Loreta* fu Giuseppe, ved. *Varcaiuola* dom. a Sclafani (Palermo).	*Varcaiuolo* Lucia e Salvatore fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gargano *Maria-Loreta* fu Giuseppe ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 settembre 1933 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5896)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	241911	60 —	Ariano Angiolina di *Giovanni-Sebastiano*, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata a S. Stefano Belbo (Cuneo); con usuf. vital. ad Ariano *Giovanni-Sebastiano* fu Felice, dom. a S. Stefano Belbo.	Ariano Angiolina di *Sebastiano-Giovanni-Francesco*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. ad Ariano *Sebastiano-Giovanni-Francesco*, fu Felice, dom. come contro
» Polizza combattenti	5660	20 —	Marconi *Gennaro* fu Nicola, dom a Rimini (Forlì).	Marconi *Germano* fu Nicola, dom. come contro.
3,50 %	817060	101,50	*De Laurentiis Pasqualino* fu *Angiolo*, dom. ad Atripalda (Avellino).	*De Laurentis Pasquale* fu *Angelo*, dom come contro.
»	457328	70 —	Gallo Giovanni Battista fu *Filippo*, dom. a Rueglio (Torino).	Gallo Giovanni-Battista fu *Giacomo-Filippo*, dom. come contro.
Cons. 5 % »	510748 510749	170 — 525 —	Alberti Antonio fu Alberto, minore sotto la p. p. della madre Borselli Tommasina *fu Pasquale*, dom. a Napoli. La prima rendita è con usuf. vital. a Borselli Tommasina *fu Pasquale*, ved. di Alberti Alberto.	Alberti Antonio fu Alberto, minore sotto la p. p. della madre Borselli Tommasina *di Luigi*, dom. a Napoli. La prima rendita è con usuf. vital a Borselli Tommasina *di Luigi*, dom. come contro
3,50 %	677411	105 —	Rosada *Battista* fu *Giovanni*, dom. a S. Ambrogio di Torino (Torino).	Rosada *Giovanni Battista* fu *Giovanni-Maria*, dom. come contro.
» (1902)	30845	70 —	Intestata come la precedente, dom. ad Avigliana (Torino).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
Cons. 5 %	69431	200 —	*Iolmesu* Cristoforo, dom. ad Aiello del Sabato (Avellino).	*Johnson* Cristoforo, dom. come contro.
3,50 %	778885	21 —	D'Orso Andrea, Maria e Livia, nubili, fu Edoardo, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio congiuntamente a Punzo *Maddalena* Filomena; *Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usufr. vital. congiuntamente a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michela* e Maria ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	26749	130 —	Dragone *Demetrio* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Montaldo Mondovì (Cuneo).	Dragone *Giovanni-Battista-Massimigliano-Demetrio* di Luigi, minore ecc. come contro.
3,50 %	26118	140 —	Tagliacarne Emma di *Demostene*, nubile, domiciliata in Avellino, vincolata.	Tagliacarne Emma di *Guido-Adolfo-Demostene*, nubile, dom. in Avellino, vincolata.
Cons. 5 %	224670	305 —	Zaccone Giacomo fu Giuseppe, dom. a Grognardo (Alessandria).	Zaccone *Bartolomeo-Giacomo* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	135374	25 —	Passerini Maria fu Gregorio, *nubile*, dom. a Bracciano (Roma).	Passerini Maria fu Gregorio, *minore sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina fu Domenico, ved. in seconde nozze di Volpi Luciano*, dom. come contro.
»	345635	1.100 —	*Losco Rosalia* fu Giuseppantonio, ved. di Tedeschi Sabino, dom. a Formia (Caserta).	*Loschi Maria-Rosaria detta Rosalia* fu Giuseppantonio, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » » » »	272051 190700 121381 352875 329253 102641	350 — 55 — 75 — 195 — 200 — 125 —	Avella Antonio di Francesco, minore sotto la *patria potestà* del padre dom. a Caserta.	Avella Antonio di Francesco, minore sotto *la tutela legale* del padre, dom. a Caserta.
»	131937	1,940 —	Ruggeri Mario fu *Giovanni-Cesare detto Cesare*, minore sotto la p. p. della madre Bernasconi Amalia fu Luigi, ved. di Ruggeri *Giovanni-Cesare detto Cesare*, dom. a Milano.	Ruggeri Mario fu *Cesare*, minore sotto la p. p. della madre Bernasconi Amalia fu Luigi, ved. di Ruggeri *Cesare*, dom. a Milano.
3,50 %	42727	70 —	Nicoletti Vittorio fu Luigi, dom. a Spezia.	Nicoletti Vittorio fu Luigi, ***minore sotto la tutela di Nicoletti Maria fu Luigi.***

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 ottobre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6021)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per il conferimento di un premio di L. 10.000, per una monografia sul tema: « Il sistema delle fonti del diritto commerciale e le sue eventuali riforme in rapporto all'attuale ordinamento corporativo ».

Art. 1.

È bandito un concorso al premio di L. 10.000 per una monografia sul tema: « Il sistema delle fonti del diritto commerciale e le sue eventuali riforme in rapporto all'attuale ordinamento corporativo ».

Art. 2.

Possono partecipare al concorso cittadini italiani anche se residenti all'estero.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso lavori originali inediti, che non siano mai stati presentati, prima della data del conferimento del premio, ad altro concorso, e che abbiano carattere rigorosamente scientifico ed obbiettivo.

Art. 4.

I lavori, entro il termine del 31 agosto 1935, dovranno pervenire in tre copie dattilografate o stampate al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle associazioni professionali) mediante piego chiuso e raccomandato od essere depositati direttamente alla sede del Ministero stesso.

Art. 5.

Le copie non dovranno portare alcuna indicazione dell'autore e dovranno essere redatte in modo che nè i richiami bibliografici, nè il rinvio ad altri scritti od opinioni altrove espresse siano tali da permettere l'identificazione del concorrente; saranno invece contrassegnate da un motto e accompagnate da una busta suggellata recante, all'esterno, lo stesso motto che contraddistingue il lavoro e contenente la indicazione del nome, cognome, paternità e indirizzo del concorrente e la esplicita dichiarazione che il lavoro non è stato presentato ad altro concorso.

Art. 6.

Il giudizio insindacabile sulla monografia, di cui all'art. 1, sarà deferito ad apposita Commissione, la cui sede resta fissata in Roma presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle associazioni professionali).

Un funzionario del Ministero stesso, fungendo da segretario della Commissione, aprirà la busta del concorrente vincitore in presenza di due commissari.

Art. 7.

Il premio di L. 10.000, è indivisibile. Il Ministero delle corporazioni si riserva di pubblicare a proprie spese il lavoro premiato.

L'autore potrà essere invitato ad apportare, prima della stampa, modificazioni, rimaneggiamenti e aggiunte al suo lavoro.

Art. 8.

Il Ministero stesso si riserva di pubblicare, in tutto o in parte, col consenso degli autori, le monografie segnalate dalla Commissione, oltre quella premiata.

La proprietà letteraria del lavoro premiato resta acquisita al Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

I lavori non saranno restituiti agli interessati.

Roma, addì 18 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6151)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.